



Regolamento di Disciplina degli alunni

Allegato all'art. 29 del Regolamento di Istituto

CAPO I COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 1

Normativa

Il presente Regolamento è redatto ai sensi del D.P.R. n. 249, del 28 giugno 1998, "Regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria", del D.P.R. n.235, del 21 novembre 2007, "Regolamento recante modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria", della Legge n. 169, del 30 ottobre 2008, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", del D.P.R. n. 122, del 22 giugno 2009, "Regolamento norme per la valutazione degli alunni", del Patto di Corresponsabilità Educativa, del Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2

Inosservanza dei doveri di rispetto della persona e dell'ambiente

Costituiscono infrazioni disciplinari contro il rispetto della persona e dell'ambiente i seguenti comportamenti:

- a. Scarso o mancato rispetto della propria personalità.
(Il rispetto della propria personalità si esplica sulla base di comportamenti che mirano a valorizzare la propria

persona in senso positivo e responsabile.)

- b. Scarso o mancato rispetto dei membri della comunità scolastica.
(Il rispetto dei membri della comunità scolastica si esplica sulla base di comportamenti che tendono al rispetto della dignità – personale, culturale, etnica, religiosa – di tutte le persone che sono presenti e operano nella scuola. Il rispetto degli altri si attua, negli ambienti della scuola e anche sul servizio di trasporto scolastico, astenendosi da atteggiamenti di irrisione e di scherno, dall'uso di espressioni volgari od offensive, da atti provocatori e violenti – sia verbali che fisici – anche attraverso l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione.)
- c. Scarso o mancato rispetto dell'ambiente scolastico.
(Il rispetto dell'ambiente scolastico si esplica mediante comportamenti rispettosi dell'ordine e della salubrità degli ambienti. In particolare mantenendo ordinati e puliti il proprio e l'altrui banco, la classe e tutti gli altri locali in cui si è chiamati a svolgere la propria attività scolastica.)
- d. Scarso o mancato rispetto del patrimonio della scuola.

(Il rispetto del patrimonio scolastico si esplica mediante comportamenti rispettosi della integrità delle strutture, delle attrezzature, degli arredi, dei libri, degli atti e dei documenti della scuola. In particolare agli alunni non è consentito lordare, danneggiare o distruggere ciò che la scuola mette a loro disposizione per lo svolgimento della loro attività di studio. Parimenti agli alunni non è consentito manomettere o alterare i documenti scolastici: libretto delle giustificazioni, registri, pagelle, verifiche, annotazioni dei docenti, etc.)

- e. Atteggiamenti scarsamente collaborativi con i componenti della comunità scolastica.

(La collaborazione con i componenti della comunità scolastica si attua assumendo atteggiamenti consoni alle situazioni nelle quali di volta in volta ci si trova, con riguardo al contesto in cui si opera, nel rispetto sia delle esigenze dei compagni/delle compagne che delle consegne impartite dai docenti e nel rispetto dei ruoli e delle funzioni del personale amministrativo e ausiliario. La collaborazione si attua inoltre evitando indolenza, svogliatezza e distrazioni).

- f. Scarso o mancato riconoscimento e/o rispetto dell'azione degli insegnanti, del dirigente scolastico, del personale non docente.

(Il riconoscimento e il rispetto dell'azione degli operatori della scuola si attuano mediante atteggiamenti di concreta e consapevole attenzione ai ruoli e alle funzioni rivestiti dal dirigente scolastico, dagli insegnanti e dal personale non docente, nonché alle direttive, alle raccomandazioni e alle consegne che gli stessi impartiscono agli alunni/alle alunne.)

- g. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.

(In una struttura complessa come la scuola, in cui convivono più persone,

le disposizioni organizzative e di sicurezza si configurano quali norme che garantiscono l'ordine comune e il rispetto degli altrui diritti di libertà e di integrità. La loro inosservanza costituisce quindi anche una violazione del rispetto della persona e dell'ambiente. Agli alunni non è perciò consentito adottare comportamenti offensivi o violenti che provochino danno o pericolo per l'incolumità personale propria e altrui.)

Art. 3

Comportamenti che si risolvono in danno della qualità del servizio

Costituiscono infrazioni disciplinari lesive della qualità del servizio i seguenti comportamenti:

- a. Scarso o mancato impegno nel concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi: scarsa puntualità, irregolarità nella frequenza delle lezioni e delle altre attività scolastiche, scarso impegno nello studio, disturbo delle attività didattiche, interruzioni continue o inopportune delle lezioni.

(L'atteggiamento degli alunni deve essere costantemente teso al raggiungimento dei fini educativi e formativi perseguiti dall'istituzione scolastica favorendo un clima di lavoro ordinato, rispettoso, responsabile, sereno e costruttivo in cui si attui la propria e l'altrui crescita personale, sia di individui che di membri di una collettività consociata.)

- b. Utilizzo del telefono cellulare.
È vietato utilizzare il telefono cellulare, o strumenti simili, per telefonare, filmare, fotografare o registrare persone o cose. Il personale che rileverà l'infrazione dovrà provvedere al ritiro dell'apparecchio che sarà depositato in luogo sicuro e riconsegnato, successivamente, al genitore dell'alunno.

- c. Indisponibilità a sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo.
(Ogni alunno deve mostrare disponibilità ad affrontare gli appuntamenti di verifica per la valutazione del proprio processo formativo e del proprio percorso culturale. Tale disponibilità, espressa con serenità ed onestà intellettuale, si configura quale elemento essenziale della propria formazione.)
- d. Allontanamento dall'area scolastica senza autorizzazione del dirigente scolastico o del suo sostituto.
(Ogni alunno è tenuto a rispettare i tempi, gli spazi e le regole della scuola. Ogni deroga ad essi dovrà essere preventivamente richiesta all'autorità scolastica, impersonata dal dirigente scolastico, o dal docente suo sostituto, e da questa autorizzata).
- e. Mancata presentazione di valida giustificazione in caso di assenza.
(Ogni assenza deve essere giustificata da uno dei genitori, o da persona che legittimamente eserciti la potestà genitoriale. La giustificazione deve risultare sul libretto personale dell'alunno e deve essere presentata, dopo il periodo di assenza, immediatamente nel primo giorno di rientro a scuola. Le giustificazioni che non siano sostenute da valida motivazione si hanno per inesistenti. Le assenze di cinque o più giorni debbono essere giustificate con certificazione medica che attesti lo stato di buona salute dell'alunno).

Art. 4

Inosservanza dei doveri di partecipazione

Costituiscono infrazioni disciplinari contro il dovere di partecipazione i seguenti comportamenti:

- a. Atteggiamenti non attivamente improntati a spirito democratico e/o scarso o mancato impegno a tutela della libertà di pensiero e di espressione nell'ambito della vita della scuola.

(La scuola è il luogo in cui viene impartita l'educazione ai valori fondanti della società democratica. È anche il luogo in cui si educa ad armonizzare valori apparentemente contrapposti come la solidarietà e la competizione che presuppongono spirito democratico, altruismo, rispetto di tutte le personalità. La scuola è il luogo in cui si educa al rispetto della "libertà di pensiero" e al rispetto del "diritto alla libera espressione del pensiero" valorizzando la diversità delle posizioni ideologiche non soltanto in senso teorico ma sulla base di un pluralismo concretamente praticato.)

- b. Scarso o mancato impegno nel bandire ogni forma di pregiudizio e di violenza.

(La scuola è il luogo in cui si educa alla riflessione e alla comprensione, in cui si favorisce la rimozione dei luoghi comuni e delle generalizzazioni, in cui si tende a relativizzare il pensiero standardizzato e le idee preconcepite. La scuola è inoltre il luogo in cui si privilegia la forza delle parole, del ragionamento e dell'argomentazione; è il luogo in cui non ha diritto di essere alcuna forma di violenza, né verbale, né culturale, né ideologica, né psicologica, né fisica. È altresì il luogo in cui ci si abitua ad adottare comportamenti attivi per impedire e per non tollerare la violenza inferta agli altri: difendendo i più deboli e fornendo alle autorità della scuola la necessaria collaborazione per la loro difesa.)

- c. Inosservanza o scarso rispetto delle norme e dei regolamenti della scuola.

(La scuola è una realtà ordinata in cui il rispetto delle regole è fondamento essenziale per una civile convivenza. Il rispetto delle regole, che garantiscono una vita consociata in un clima di serenità e sicurezza, è inoltre essenziale per maturare, in vista della propria vita futura, una personale educazione civica e coscienza critica.)

- d. Inosservanza o scarso rispetto delle decisioni assunte dagli organi della scuola e/o delle regole della civile convivenza.

(La scuola è una realtà ordinata in cui il rispetto delle decisioni assunte dagli organi scolastici fornisce occasione per accettare il giustificato valore impositivo delle norme. L'osservanza e il rispetto delle regole della civile convivenza sono poi fondamento essenziale per il riconoscimento dei limiti della propria libertà, per il riconoscimento del valore delle libertà altrui e per il riconoscimento dell'alto valore sociale insito nel rispetto per la vita consociata di persone libere e uguali.)

- e. Inosservanza o scarso rispetto del dovere di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi offerti dalla scuola.

(La scuola è il luogo in cui si fornisce ai giovani l'occasione di utilizzare strutture e strumenti per l'apprendimento di conoscenze e per l'acquisizione di abilità e competenze che tendono alla formazione dell'uomo e del cittadino. È quindi anche il luogo in cui gli alunni devono acquisire consapevolezza dell'utilità di quanto viene loro offerto, in cui essi devono imparare ad apprezzare e a mettere a frutto l'occasione di incontro con altri coetanei.)

CAPO II

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5

Tipologia dei provvedimenti disciplinari

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale.
- b) Avvertimento scritto (Nota).
- c) Ammonizione scritta (Lettera alla famiglia).
- d) Allontanamento temporaneo dalla comunità.

- e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 6

Finalità e carattere dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, del senso civico ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate e pertinenti all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 7

Modalità di adozione

dei provvedimenti disciplinari

Il *richiamo verbale* è irrogato dal docente di classe o della classe dove l'alunno ha commesso l'infrazione.

L'*avvertimento scritto* (Nota) è irrogato dal docente o dal dirigente scolastico mediante annotazione della mancanza disciplinare commessa sul Registro dell'insegnante e sul libretto personale dell'alunno; la sanzione viene verbalizzata sul Registro dei verbali del Consiglio di Interclasse/Classe.

L'*ammonizione scritta* (Lettera alla famiglia) è irrogata dall'equipe pedagogica/Consiglio di Classe.

L'*allontanamento temporaneo dalla comunità fino ad un massimo di 15 giorni* (Sospensione) è irrogato dal Consiglio di Intersezione della sezione, dal Consiglio di Interclasse della classe, dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata.

L'*allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni o fino alla fine dell'anno scolastico e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi* è irrogato dal Consiglio di Istituto.

Ogni provvedimento disciplinare deve essere congruamente motivato. Le motivazioni delle sanzioni disciplinari vanno portate a conoscenza degli alunni e dei rispettivi genitori.

CAPO III
CARATTERE EDUCATIVO DELLE MISURE
DISCIPLINARI

Art. 8

*Elementi per la valutazione della gravità dei
comportamenti sanzionabili*

Elemento essenziale per la sanzionabilità dei comportamenti è la gravità della condotta da graduarsi caso per caso.

Compete agli Organi di cui al precedente Capo II la valutazione, secondo prudente apprezzamento, del grado di gravità dell'infrazione disciplinare.

Costituiscono elemento per la valutazione della gravità:

- a) La rilevanza degli obblighi violati, con riferimento alle mancanze che offendono la persona e/o l'immagine della scuola;
- b) La rilevanza degli obblighi violati, con riferimento alla responsabilità connessa all'entità del danno o al grado di pericolo causato alla comunità scolastica;
- c) L'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- d) La reiterazione dell'infrazione;
- e) Il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- f) La sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

La reiterazione di infrazioni disciplinari, anche di specie diverse, può dare adito all'adozione della sanzione disciplinare corrispondente all'*allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica*.

Le infrazioni disciplinari che cagionano il danneggiamento o la distruzione di beni della scuola comportano la sanzione accessoria del risarcimento del danno (per equivalente o in forma specifica).

Art. 9

*Conversione delle sanzioni disciplinari
in attività a favore della comunità scolastica*

All'atto della comunicazione della sanzione disciplinare – se oggettivamente possibile e qualora l'organo irrogante ne ravvisi un

maggior carattere educativo - è offerta allo studente la possibilità di convertire la stessa nelle seguenti attività alternative in favore della comunità scolastica:

- a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere;
- b) eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico, senza spese per la scuola;
- c) attività in favore di compagni diversamente abili o comunque attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- d) lettura di testi, o visioni di video, con valenza educativa, dalle quali trarre spunto per una successiva comunicazione orale alla classe e/o per una relazione scritta al Consiglio di Interclasse/Classe;
- e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, vantaggiosa per la scuola, da stabilire caso per caso in relazione alla gravità del fatto.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE
DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 10

Fase istruttoria del procedimento disciplinare

Avuta cognizione o notizia di fatti idonei a configurare infrazioni disciplinari attinenti alle fattispecie descritte al Capo I del presente regolamento il dirigente scolastico (o un docente da questi delegato) ovvero il docente competente ad adottare il provvedimento disciplinare del *richiamo verbale* o dell'*avvertimento scritto* svolge le attività istruttorie necessarie all'accertamento dei fatti medesimi e all'individuazione delle responsabilità.

Una volta accertati i fatti, le circostanze e le responsabilità il dirigente scolastico (o il docente da lui delegato) ovvero il docente nell'ambito della cui lezione o delle cui attività si sono verificati i comportamenti sanzionabili invita il responsabile ad esporre le proprie ragioni.

Art. 11

Diritto di difesa

Allo studente incolpato è sempre data facoltà di esporre le proprie ragioni direttamente al dirigente scolastico o al docente, nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b, e c) dell'art. 5 del presente Regolamento o in sede di Consiglio di Classe (limitatamente alla scuola secondaria), nel caso delle sanzioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 5, anche con l'assistenza di persona di sua fiducia. In tale caso lo studente e la persona assistente si trattengono in Consiglio per il solo tempo necessario all'esposizione delle proprie ragioni.

Art. 12

Tempi

I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5, lettere a) e b) si concludono nella stessa giornata in cui sono emanati. I provvedimenti disciplinari di cui all'art 5, lettere c), d) ed e) si concludono entro dieci giorni dal loro avvio.

Capo V

COMPOSIZIONE, COMPETENZE E DURATA DELL'ORGANO DI GARANZIA

Articolo 13

Composizione dell'organo di garanzia

Presso l'Istituto Comprensivo "Piazza Marconi" è insediato un Organo di garanzia composto da quattro membri effettivi.

Fanno parte dell'Organo di garanzia:

- a. il dirigente scolastico, che ne è il presidente;
- a. un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- b. due genitori designati dal Consiglio di Istituto

Il Consiglio di istituto elegge anche i membri supplenti in numero corrispondente a quello dei relativi membri effettivi. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi nei casi di incompatibilità.

Delle decisioni assunte dall'Organo di garanzia è tenuto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato in Presidenza.

Articolo 14

Competenze dell'organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia. L'Organo di garanzia esercita le seguenti competenze:

- a. giudica in merito ai ricorsi presentati dagli alunni e dai genitori degli alunni contro tutti i provvedimenti che comportano *sanzioni disciplinari* e contro tutti i provvedimenti che comportano *attività alternative a favore della comunità scolastica*;
- b. decide in merito ai conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente Regolamento;
- c. le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono valide se tutti i membri sono presenti, in caso di assenza di uno o più membri subentrano i membri supplenti;
- d. L'Organo di garanzia decide a maggioranza; le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti; a parità di voti prevale il voto del presidente;
- e. le decisioni dell'Organo di garanzia sono adottate entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 15

Durata dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia dura in carica per tre anni, fatte salve le necessarie sostituzioni dei membri che cessano il loro rapporto con la scuola.